

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

DOMANDE TARDIVE

relativo all'Amministrazione Straordinaria LUCCHINI SPA

Oggi **6 aprile 2016**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai, assistito dal Funzionario Dott.ssa Ornella De Leva, sono comparsi:

Per l'Amministratore Straordinario l'Avv. Allegra, l'Avv. Pappalardo per l'INAIL l'avv. G. Masina per la Commissione Europea, nonché il dr. Federico Gabbana, ai fini della pratica forense

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

			DOMANDE		CONCLUSIONI COMMISSARIO	
N.	CREDITORI	CREDITORI	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
			PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	CHIROGRAFO	
						Istanza ultratardiva non
TL3-02	INAIL LIVORNO	INAIL LIVORNO	496.858,08			ammissibile perché presentata il
		Via Pieroni, 11				16 ottobre 2015 e rinnovata il 13
		57100 LIVORNO				novembre 2015 priva
		Fax: 0586.254354				dell'indicazione dell'esimente
		E-mail: d.benucci@postacert.inail.it				del ritardo incolpevole. Non



			riconoscibile il privilegio ex art. 2767 c.c. in quanto, configurando l'azione di rivalsa Inail una speciale azione di regresso "iure proprio", non si applica il detto articolo.

TL3-01 – Commissione Europea per € 18.456,38: in via privilegiata ex art. 2752 c.c., di cui Euro 18.000,00 per onorari dell'Avv. Massimo Moretto, che ha assistito la Commissione, ed Euro 456,38 per costi amministrativi degli agenti della Commissione, relativi a procedimento antitrust nei confronti di Lucchini S.p.A..

proposta del C.S. Si ammetta a chirografo, in quanto il trattamento preferenziale non appare previsto per i crediti dello Stato membro aventi la stessa natura. In particolare, non si applica il privilegio ex art. 2752 c.c. non rientrando nei crediti ivi previsti.

Il GD ammette i crediti come da proposta del Curatore.

In particolare, in riferimento al credito vantato dalla Commissione Europea deve essere richiamata integralmente la decisione del Tribunale di Pordenone 12.6.2014 che si condivide:

- il credito della Commissione Europea ha ad oggetto spese legali liquidate nella sentenza 9.12.2014 del Tribunale dell'UE;
- la norma di cui all'art. 82 del Regolamento 966/2012, invocata dall'opponente, dispone che "nel caso di una procedura d'insolvenza ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di ugual natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero";
- affinché possa essere riconosciuto un trattamento preferenziale ai crediti dell'Unione Europea secondo la richiamata disposizione, appare requisito necessario che un trattamento preferenziale sia previsto per i crediti dello Stato membro aventi la stessa natura del credito comunitario;
- il credito della Comunità Europea (spese legali) non è assistito, nello Stato italiano, da alcun privilegio nelle procedure d'insolvenza;
- non vi è analogia tra il credito dell'opponente ed i crediti fiscali dello Stato e che nessuna norma del Regolamento 966/2012 assimila genericamente i crediti comunitari costituenti entrate del bilancio dell'Unione Europea ai crediti erariali degli Stati membri;
- nella fattispecie concreta, non appare giustificato il riferimento ai crediti aventi privilegio ex artt. 2752 o 2758 c.c., nei quali, peraltro, non sono compresi tutti i crediti del bilancio dello Stato, essendo previsti privilegi, pure differenziati, solo per alcune categorie di crediti.

Invita il commissario straordinario a depositare in Cancelleria le osservazioni dell'Inail, già inviate al commissario (copia delle quali l'AVV. Pappalardo deposita), nonché l'eventuale replica alle stesse.

Differisce la trattazione all'udienza del 4/5/16 ore 11,45



Il Giudice Delegato dott. Gianmarco Marinai

